



**motivi della decisione**

Con ricorso monitorio ritualmente depositato, la Società Agricola Fratelli società semplice in liquidazione chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere al Sig. Gabriele il pagamento della complessiva somma di €. 43.561,95, oltre accessori. A fondamento della domanda, la società rappresentava di essere creditrice dell'ingiunto per avere questi, nella qualità di liquidatore della medesima Società Agricola Fratelli eseguito spese non documentate per l'importo di €. 42.061,95, così come accertato nella sentenza, passata in giudicato, n. 16926/2015 emessa dal Tribunale di Roma. Inoltre, la società evidenziava di essere ulteriormente creditrice del Sig. Gabriele degli importi di €. 900,00 corrispondente alla somma che lo stesso si era accreditato con bonifico sul conto corrente intestato a lui ed alla signora Lucia all'epoca socia della opposta, ed € 600,00 per un pagamento effettuato dal sig. disposto in data 15 settembre 2015, a titolo di anticipo delle spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel precedente giudizio, poste con sentenza interamente a carico del sig.

Il Tribunale di Roma disponeva in conformità e, con decreto ingiuntivo n. 19269/2017, ingiungeva al Sig. Gabriele il pagamento della complessiva somma di €. 43.561,95 oltre accessori.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 ottobre 2017 il Sig. Gabriele proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca dello stesso e il contestuale accertamento dell'inesistenza dei crediti fatti valere, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese del giudizio nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

A sostegno delle proprie conclusioni, l'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di rappresentanza del soggetto indicato come legale rappresentante della società opposta e, nel merito, l'insussistenza del credito fatto valere, allegando documentazione a riprova dell'effettivo collegamento tra le movimentazioni ritenute prive di giustificazione dalla consulenza tecnica espletata nel corso del



precedente processo, poste alla base del credito azionato, e l'attività svolta dal Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di liquidatore della Società.

Si costituiva in giudizio la Società Agricola Fratelli trasformatasi in Società Agricola Fratelli \_\_\_\_\_ S.r.l. (come risultante da visura del Registro delle Imprese allegata alla comparsa di risposta), eccependo in via preliminare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al Sig. Adriano \_\_\_\_\_ in quanto legale rappresentante della Società, e, nel merito, l'avvenuta formazione del giudicato sul rendimento del conto in merito a spese non documentate per € 42.061,95 e, in ogni caso, l'inidoneità dalla documentazione prodotta dall'opponente a fornire una giustificazione causale a tali spese. L'opposta concludeva dunque chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con ordinanza depositata in cancelleria in data 2 luglio 2017, il Tribunale - evidenziato preliminarmente che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente risultava implicitamente superata dalla trasformazione della Società Agricola Fratelli \_\_\_\_\_ società semplice in liquidazione in Società Agricola Fratelli \_\_\_\_\_ s.r.l. (c.f. 01863620561) costituitasi in giudizio in persona del socio amministratore Adriano \_\_\_\_\_ con conseguente sanatoria di ogni eventuale vizio - concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma pari ad €. 42.961,95 (e, dunque, con esclusione dell'asserito credito di €. 600,00 quale contributo per la consulenza tecnica resa nel precedente giudizio).

Successivamente, all'udienza del 15 ottobre 2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.

\*\*\*

L'opposizione proposta dal sig. Gabriele \_\_\_\_\_ è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad esporre.



Va premesso che la Società Agricola Fratelli ha instaurato il presente giudizio, mediante deposito del ricorso monitorio, al fine di sentire condannare il Sig. Gabriele al pagamento del risarcimento del danno subito dalla società per effetto delle condotte di *mala gestio* all'odierno opponente imputabili.

Va premesso che l'accertamento della correttezza della gestione contabile liquidatoria della società affidata al sig. nel periodo tra l'11 marzo 2009 e il 17 luglio 2013 è stata già oggetto di un precedente giudizio, instaurato dal Sig. Adriano (anch'egli socio della Fratelli nei confronti del medesimo Sig. Gabriele giudizio in cui è stata chiamata in causa anche la società oggi opposta. Più precisamente, nell'ambito di quel giudizio, il Sig. Adriano aveva chiesto al Tribunale di: a) ordinare al convenuto Gabriele ex artt. 2261-2262 cod. civ. e 263 e ss. c.p.c., di rendere il conto e consegnare o depositare i documenti giustificativi della gestione della "società agricola Fratelli società semplice in liquidazione; b) di revocare il Sig. Gabriele dall'incarico di liquidatore della società sopra menzionata in ragione dell'accertato inadempimento agli obblighi conseguenti alla carica di liquidatore della "società agricola Fratelli società semplice in liquidazione; c) condannare il convenuto Gabriele al risarcimento di tutti i danni.

Nell'ambito del giudizio, il Tribunale, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., ordinava al Sig. Gabriele di rendere il conto della gestione, per il periodo dalla nomina a liquidatore e fino all'attualità, della "società semplice Fratelli mediante deposito in cancelleria di una nota corredata dai documenti giustificativi indicante partitamente, per ciascun esercizio, il fatturato complessivo, gli utili conseguiti, i costi di gestione nonché ogni notizia concernente l'attività liquidatoria espletata e da espletarsi ed ogni altro elemento utile. Depositato il conto da parte del Sig. Gabriele il giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare detto conto alla luce dei rilievi ad esso mossi dall'attore. In data 16 ottobre 2014, il consulente tecnico incaricato, dott.ssa Caterina Loscavo, depositava il proprio elaborato peritale.



Ciò posto, con sentenza n. 19926/2015, oggi passata in giudicato, il Tribunale - accertata l'esistenza, anche sulla scorta della consulenza tecnica espletata, di «uscite non supportate da validi documenti giustificativi (fatture, ricevute fiscali) rilevate dall'esercizio 2009 alla frazione d'esercizio 16.10.2013 complessivamente pari a euro 42.061,95», «entrate non documentate rilevate negli esercizi 2009-2011 complessivamente pari ad euro 1.200,00», di un prelevamento eseguito dal Sig. Gabriele in data 8 settembre 2010 e giustificato come «prelevamento del socio Lucia in conto dividendi» e prelevamenti a titolo di «acconti utili» per complessivi €. 42.673,23 che apparivano illegittimi essendo la società in liquidazione - disponeva la revoca del Sig. Gabriele dalla carica di liquidatore della società. Sotto altro profilo, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, aderendo all'indirizzo secondo il quale nelle società di persone il socio non è, in via straordinaria, legittimato ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o del liquidatore.

In definitiva, la suddetta sentenza, resa tra le stesse parti del presente procedimento, ha, da un lato, accertato la negligenza e la responsabilità del liquidatore e, dall'altra, quantificato - a mezzo di apposita consulenza tecnica - le spese della gestione liquidatoria a lui affidata, non documentate, ammontanti ad € 42.061,95, inserite, pertanto, nel conto di gestione in modo del tutto ingiustificato.

In merito all'efficacia di tale accertamento, deve premettersi che, come appena visto, il giudizio conclusosi con tale sentenza aveva ad oggetto il rendimento del conto, reso nelle forme di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. e richiesto dal socio al liquidatore ai sensi degli artt. 2276, 2261 e 1713 c.c.

La disciplina processuale di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. prevede specifiche forme processuali per l'accertamento di rapporti nei quali sia necessario che una parte renda conto all'altra della gestione del patrimonio altrui. La complessità di tali accertamenti, nonché la peculiarità dei singoli rapporti gestori che autorizzano un soggetto ad operare nell'interesse altrui, giustificano la previsione di un



procedimento che può essere attivato tanto in via principale quanto in via incidentale all'interno di un processo più ampio, ma che necessariamente deve condurre al definitivo accertamento della correttezza della gestione.

Pertanto, il giudizio di rendimento del conto, fondandosi sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui, deve ricollegarsi all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale. Per cui se il giudizio si sviluppa su tale rapporto, l'atto con cui questo viene definitivamente accertato, nel caso di specie la sentenza n. 16926/2015, è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente all'obbligo di rendiconto (si vedano sul punto Cass., 10 novembre 1999, n. 12463; Cass., 23 luglio 2010, n.17283).

Peraltro, che l'oggetto del precedente giudizio fosse relativo all'effettiva gestione del Sig. in qualità di liquidatore pare affermato dallo stesso opponente, che ha dichiarato che «l'istruttoria compiuta nel corso del giudizio sulla revoca del liquidatore, dunque, ha comportato la nomina di un Consulente Tecnico che fornisse all'Ufficio una disamina delle entrate e delle uscite societarie, onde verificare la correttezza del rendiconto pur fornito dal sig. in qualità di liquidatore della Società Agricola» (così a pag. 6 della Comparsa conclusionale).

Deve dunque ritenersi definitivamente accertata, con l'efficacia propria del giudicato, l'esistenza di spese non documentate per € 42.061,95 e il corrispondente credito, di natura risarcitoria, vantato dalla società nei confronti del liquidatore inadempiente. Tale credito risulta, infatti, implicito nel risultato del rendimento del conto, che non può avere ad oggetto soltanto obblighi formali, come parrebbe sostenere l'opponente, ma attiene al risultato di una gestione di affari, che si concretizza in un credito di una parte a favore dell'altra, come può desumersi anche dal potere affidato al giudice di disporre immediatamente il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto, anche in caso di mancata accettazione (art. 264 comma 2 c.p.c.).



Emerge dunque l'identità della questione sottoposta all'accertamento del giudice rispetto a quella già esaminata e risolta con sentenza passata in giudicato e in ordine a tali fatti risulta precluso ogni ulteriore accertamento da parte di questo giudice. Conseguentemente, posto che il presente giudizio è stato attivato dalla società titolare del credito risarcitorio, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle somme da lui inserite in modo ingiustificato e non documentato nel rendiconto della gestione liquidatoria, come quantificate nel precedente giudizio nel quale tale condanna non era stata richiesta. Pur non essendo stata proposta nel medesimo giudizio del rendimento del conto, questo rappresenta il naturale antecedente, logico e temporale, di un eventuale azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, che trae fondamento dagli stessi fatti e deve ritenersi a questa strettamente connessa.

Né, peraltro, potrebbe ritenersi l'azione della società (quale, come detto, unica titolare del credito al risarcimento del danno da *mala gestio* del liquidatore) inammissibile per essere stata rigettata l'azione proposta nell'ambito del giudizio che ha condotto alla emissione della sentenza n. 16926/2015. Infatti, nel precedente giudizio, il Tribunale ha respinto l'azione esperita a titolo personale dal socio per difetto di legittimazione di questi, ma ciò non preclude alla società - che nel precedente giudizio era rimasta contumace e che, dunque, non aveva formulato alcuna domanda - di proporre oggi la medesima azione.

Per quanto attiene all'ulteriore credito allegato dalla società nel ricorso monitorio e costituito dall'importo di €. 900,00 pari all'importo del bonifico disposto come acconto soci su un conto corrente intestato al Sig. \_\_\_\_\_ e alla Sig.ra Lucia \_\_\_\_\_ all'epoca socia della Società Agricola Fratelli \_\_\_\_\_ s.s., anche esso risulta fondato. Infatti, anche tale pagamento risulta, dal tenore della consulenza tecnica già espletata, privo di adeguata giustificazione, per quanto non ricompreso nel totale delle spese non documentate: si estendono, dunque, a tale posta le considerazioni sopra formulate in merito all'estensione dell'efficacia di giudicato dell'accertamento operato con sentenza n. 16926/2015.



Per ciò che attiene invece alle somme non oggetto del giudizio di rendimento del conto, in merito al pagamento di € 600,00 a titolo di spese per il consulente tecnico d'ufficio del precedente giudizio, è documentato il pagamento al Sig. \_\_\_\_\_ avvenuto con bonifico disposto il 15/09/2015 con causale "rimborso spese ctu sentenza n. 16926/2015". Pur non essendo formulate argomentazioni difensive in merito nella comparsa di risposta né in quella conclusionale non risulta l'espressa rinuncia della parte opposta a tale domanda, per cui sul punto l'opposizione dev'essere parzialmente accolta.

In caso di parziale accoglimento dell'opposizione, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 7448/93; Cassazione civile, 22489/06), nonché secondo l'indirizzo fatto proprio dalla recente giurisprudenza di questo Tribunale (Tribunale Roma sez. XVI, 27 agosto 2018, n.16611) il decreto opposto va revocato con contestuale condanna al pagamento della somma risultante all'esito dell'accertamento compiuto nel giudizio di opposizione.

Conseguentemente, il Sig. Gabriele \_\_\_\_\_ deve essere condannato al pagamento, in favore della società opposta, della complessiva somma di €. 42.961,95. Relativamente agli interessi, non trova applicazione alla fattispecie il saggio degli interessi per le transazioni commerciali di cui al Decreto legislativo del 09/10/2002 n. 231, non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito definito dall'art. 1 dello stesso Decreto, che fa riferimento alle transazioni che abbiano ad oggetto lo scambio di beni o servizi. Pertanto, questi devono intendersi dovuti al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. a decorrere dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.

L'opponente, rimasto soccombente (essendo risultato essere debitore della società opposta), deve essere condannato alla refusione, in favore della società opposta, delle spese legali, liquidate come in dispositivo.

**p.q.m.**

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*



- I) *revoca il decreto ingiuntivo n. 26970 emesso dal Tribunale di Roma in data 18 agosto 2017;*
- II) *condanna il Sig. Gabriele al pagamento, in favore della Società Agricola Fratelli s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 42.961,95 oltre interessi, nella misura legale, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;*
- III) *condanna il Sig. Gabriele alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese della presente procedura che liquida, in complessivi € 7.254,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge.*

*Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 26 marzo 2019.*

Il Presidente

(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

